



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 39/15/CONS

MODIFICA DELLA DELIBERA n. 562/12/CONS RECANTE “DIFFIDA ALL'OPERATORE H3G S.P.A. DAL PORRE IN SCADENZA IL CREDITO RESIDUO DA AUTORICARICA IN OCCASIONE DELLA RIMODULAZIONE DELL'OFFERTA “PROMO SUPER TUA +” AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 20, LET. D), DELLA L. 481/95 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 1, COMMA 6, LETT. C), PUNTO 14, DELLA L. 249/97”

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 29 gennaio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, ed in particolare l’art. 21 *quinquies*, in materia di revoca dei provvedimenti amministrativi;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 562/12/CONS, recante “*Diffida all'operatore H3g S.p.A. dal porre in scadenza il credito residuo da autoricarica in occasione della rimodulazione dell'offerta “Promo Super Tua +” ai sensi dell'art. 2, comma 20, let. d), della l. 481/95 in combinato disposto con l'art. 1, comma 6, let. c), punto 14, della l. 249/97*”, con la quale questa Autorità, nel diffidare l’operatore H3G S.p.A. a non porre in scadenza il credito da autoricarica maturato dagli utenti in virtù dell’adesione all’offerta “*Promo Super Tua+*”, ha previsto “*un termine congruo per consentire agli utenti di fruire, secondo le ragionevoli esigenze di consumo, del credito residuo, ritenendosi in tal senso ragionevole almeno un tempo pari a quello in cui il relativo credito è stato accumulato (quadriennio 2008-2012)*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA l'ordinanza n. 1623/2013 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pronunciata nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1371/13, proposto da H3G S.p.A. contro l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'annullamento della citata delibera n. 562/12/CONS, che ha integrato e *in parte qua* sostituito la suddetta delibera, in particolare ritenendo *“congruo il termine di dodici mesi (anche in analogia a quello massimo, previsto tra una ricarica e l'altra di una sim card) entro il quale dovrà essere utilizzato l'intero credito da autoricarica posseduto alla data di cessazione dell'offerta, che decorrerà da una dettagliata comunicazione che il gestore dovrà inviare a ciascun utente”*;

VISTE le delibere n. 35/14/CIR, recante *“Definizione della controversia Bolzon / H3g S.p.A.”*; n. 46/14/CIR, recante *“Definizione della controversia Carvone / H3G S.p.A.”*; n. 59/14/CIR, recante *“Definizione della controversia Esposito / H3G S.p.A.”*; e n. 91/14/CIR, recante *“Definizione della controversia Mattiussi / H3G S.p.A.”*, con le quali questa Autorità, alla luce dell'ordinanza citata, non ha accolto le richieste delle parti istanti, volte, in sostanza, ad ottenere il recupero del credito promozionale autoricaricato maturato e la corresponsione di un congruo indennizzo;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 8361/2014 dell'11 giugno 2014, con la quale, in riferimento al giudizio istaurato da H3G S.p.A., è stata dichiarata cessata la materia del contendere;

CONSIDERATO che, in virtù della predetta sentenza, è venuta a cessare l'efficacia interinale del succitato provvedimento cautelare, con conseguente reviviscenza del provvedimento amministrativo impugnato nella sua portata originaria;

PRESO ATTO che, a causa di ritardi nell'invio della *“dettagliata comunicazione”* prevista nella predetta ordinanza cautelare, per alcuni utenti il decorso del termine di dodici mesi non risulta ancora scaduto, e che dunque, in tali casi, il credito da autoricarica è ancora fruibile;

CONSIDERATO che il principio della certezza del diritto, da intendersi non solo come canone fondamentale dell'azione amministrativa, ma altresì come principio rilevante anche nella materia della tutela dei consumatori, impone un intervento di questa Autorità volto a chiarire l'attuale portata della diffida, di cui alla delibera n. 562/12/CONS, rispetto alla messa in scadenza di tali crediti alla luce della cessazione degli effetti interinali del provvedimento cautelare in seguito alla predetta sentenza;

RITENUTO congruo il termine di dodici mesi previsto dal TAR e, quindi, opportuno, anche sotto il profilo della parità di trattamento tra gli utenti, rendere il termine stabilito dalla predetta diffida uniforme a quello applicato, in virtù della sopra richiamata ordinanza cautelare, alla maggioranza degli utenti interessati dalla manovra di messa in scadenza dei crediti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla modifica della delibera n. 562/12/CONS, fermo restando l'obbligo a non mettere in scadenza i crediti tutt'ora non scaduti prima del decorso di dodici mesi dalla effettiva comunicazione agli utenti interessati dell'informativa di cui alla ordinanza cautelare del TAR del Lazio summenzionata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA **Articolo 1**

1. Alla lettera a) della diffida di cui alla delibera n. 562/12/CONS, le parole *“quello in cui il relativo credito è stato accumulato (quadriennio 2008-2012)”* sono sostituite dalle seguenti *“dodici mesi (anche in analogia a quello massimo, previsto tra una ricarica e l'altra di una sim card), che decorrerà da una dettagliata comunicazione che il gestore dovrà inviare a ciascun utente”*.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Francesco Sclafani